


Sub. A)



Comune di Aliminusa
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE
SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA**

approvato con Deliberazione del Consiglio comunale

n. 10..... del 20-7-2024

INDICE- SOMMARIO

ART. 1 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO	3
ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 3 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO	3
ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	4
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
ART. 6 – ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	4
ART. 7 – TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	5
ART. 8 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE	5
ART. 9 – ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE	6
ART. 10 – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	6
ART. 11 – CONTENUTI DEL BANDO	6
ART. 12 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	6
ART. 13 – COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO	7
ART. 14 – TRASPORTO PORTATORI DI <i>HANDICAP</i>	7
ART. 15 – IDONEITÀ DEI MEZZI	8
ART. 16 – TARIFFE	8
ART. 17 – TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI	8
ART. 18 – DIFFIDA	8
ART. 19 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI	9
ART. 20 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	9
ART. 21 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	9
ART. 22 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	9
ART. 23 – EFFETTI DELLA REVOCA E DECADENZA	10
ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE	10

ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
2. Tale servizio è, altresì, disciplinato dalle seguenti norme nazionali:
 - a. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b. dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
 - c. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - d. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - e. dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - f. dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura è disciplinato, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, dalle norme comunitarie, nazionali, regionali, dagli usi e dalle consuetudini.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART. 3

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente è subordinato alla titolarità di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune a persona fisica o giuridica, e viene svolto con autovetture munite di carta di circolazione e di copertura assicurativa per tale servizio.
2. L'autorizzazione e il certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, devono trovarsi a bordo dell'autovettura durante tutti i suoi spostamenti.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. svolto con autovetture da rilasciare sono 10 (dieci).

5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.
7. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART. 4

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del Comune di Aliminusa. Il prelevamento al di fuori del territorio comunale può essere effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo le modalità disciplinate dall'Assessorato Regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate al Comune dove il soggetto richiedente abbia la sede dell'attività.
2. La domanda, contenente i dati anagrafici e di iscrizione al Ruolo per i conducenti, deve indicare la disponibilità sul territorio comunale di un'area o locale per rimessa, nonché il titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la autorizzazione di esercizio.

ART. 6

ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'ufficio comunale competente provvede al rilascio dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione non ha scadenza temporale: l'autorizzato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti.
3. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia.
4. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale darà le necessarie indicazioni per l'apposizione della targa di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma della Regione e del Comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al

numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore possono essere stabiliti dal Comune.

5. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
6. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 7

TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è trasferibile: il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

ART. 8

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito a tutti i titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada (articolo 116, comma 8) e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) idoneità professionale.
2. Il requisito dell'idoneità morale consiste in:
 - a) non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti colposi;
 - b) non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - c) non avere in corso procedura di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
 - d) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa;
 - e) non aver riportato condanne per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o in stato di ubriachezza.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recepita con modifiche dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996.

ART. 9

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito a tutti gli iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio di Palermo.
2. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della professione di noleggiatore.

ART. 10

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono assegnate, per la prima volta, in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità, anche *in leasing*, del veicolo e la disponibilità di una rimessa, in base a valido titolo giuridico, situata nel territorio comunale.
2. Il bando è pubblicato all'albo Pretorio e nel sito *internet* del Comune.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

ART. 11

CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei criteri di valutazione;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura dell'istruttoria e di approvazione della graduatoria;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà e di disponibilità anche in leasing del veicolo.

ART. 12

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La graduatoria di merito sarà approvata dal Dirigente del servizio, dal Responsabile della Polizia Municipale e dal Segretario Comunale.
2. L'autorizzazione verrà rilasciata dal Dirigente del servizio interessato subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

ART. 13

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e. consegnare ai competenti uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - f. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
 - g. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale e dell'autorizzazione ed esibirli a chi ne abbia interesse.

2. È fatto divieto di:
 - a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d. esporre messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture laddove i messaggi pubblicitari ineriscano al fumo, gioco d'azzardo e alcool o superalcolici o altri elementi che possano risultare offensivi al comune senso del pudore o nuocere alla tutela dei minori e comunque in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 14

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di *handicap* e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e s.m.i.

ART. 15

IDONEITÀ DEI MEZZI

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
2. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il soggetto titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento: in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 16

TARIFFE

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

ART. 17

TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. È obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 18

DIFFIDA

1. Il Comune diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b. non eserciti con regolarità il servizio;
 - c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

ART. 19

PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, comportano la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

ART. 20

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La autorizzazione d'esercizio viene sospesa dal Comune quando sia intervenuta sospensione dal Ruolo del titolare dell'autorizzazione, sia esso titolare di ditta individuale o legale rappresentate della società.
2. La autorizzazione d'esercizio viene sospesa dal Comune quando non si sia ottemperato, nei termini richiesti, a quanto indicato all'art. 15, comma 1 del presente regolamento.

ART. 21

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 20;
 - b) quando sia intervenuta cancellazione dal Ruolo in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica in caso di ditta individuale ed al legale rappresentante in caso di Società;
 - c) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 22

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la decadenza nei seguenti casi.
 - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 6 del presente Regolamento;

- b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 23

EFFETTI DELLA REVOCA E DECADENZA

1. Nei casi di cui ai precedenti articoli 21 e 22, il soggetto titolare dell'autorizzazione non può ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni per 5 anni dalla pronuncia dei suddetti provvedimenti sanzionatori.

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.